



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 126 del 29-12-2015

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2015/2017 - PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO 2015 - PRESA D'ATTO RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RILEVAZIONE ECCEDENZE ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **13:00**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Partecipano i Signori:

COLLU FERRUCCIO	SINDACO	P
PIRAS STEFANO	VICE-SINDACO	P
SABIUCCIU IGNAZIO	ASSESSORE	P
MOCCI MAURO	ASSESSORE	P
ABIS MATTEO	ASSESSORE	P
ENA WALTER	ASSESSORE	P
PIBIA EDOARDO	ASSESSORE	P

presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor **COLLU FERRUCCIO** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE MORELLI ALBERTO**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PREMESSO:

- che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, *"gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, sanciscono l'obbligo in capo all'organo esecutivo dell'Ente di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000, compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti in materia di organizzazione nonché la determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al fabbisogno di personale;
- che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 "Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro organizzazione ai seguenti criteri:
 - a. funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
 - b. ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 165/2001;
 - c. collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d. garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
 - e. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea;
- che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto, esercitano fra l'altro, il compito di proporre le risorse e i profili necessari allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

RILEVATO che l'incessante sviluppo normativo registratosi nelle svariate manovre correttive di finanza pubblica ha evidenziato il chiaro intento del legislatore di imporre alle Amministrazioni rigidi paletti alle assunzioni di personale, per cui, al momento, non possono procedere ad assunzione di qualsiasi tipo le Amministrazioni che:

1. non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6 comma 6 D.lgs. 165/2011);
2. non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 2 D.lgs. 165/2001 così come modificato di recente dall'art. 16 c. 1 L. 183/2011);
3. non hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente improntato alla graduale riduzione (l'art. 76 c. 7 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i. è stato abrogato dal comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014);
4. non hanno ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e quindi con riferimento al triennio 2011/2013 (rif. nuova formulazione dell'art. 1 comma 557 e seguenti della L. 296/2006);
5. non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76 comma 4 DL 112/2008);
6. non hanno rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del D.L. 66/2014;
7. non hanno approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 D.Lgs. 198/2006);
8. non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10 comma 5 D.lgs. 150/2009);

DATO ATTO, pertanto, ai fini del presente atto che:

- le determinazioni conseguenti al presente atto assumono al momento come base di riferimento la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 165/2001 con delibera di G.C. n. 50 del 04.04.2012;
- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 comma 1 L. 183/2011, si ritiene in questa fase di prendere atto di quanto espresso dai Responsabili di Settore, di non trovarsi in una situazione di eccedenza ovvero di esubero di personale nell'anno 2014, in considerazione:
 - a. delle ragioni funzionali previste dall'art. 33 D.Lgs. 165/2001, intendendo per esse quelle che possono derivare da un'esigenza di riduzione di organico per profili professionali specifici di un'area o di una categoria a causa, ad esempio, di riorganizzazione, semplificazione, razionalizzazione o informatizzazione dei processi;
 - b. delle ragioni finanziarie, oggettivamente rilevabili, che derivano dalla necessità di ridurre la spesa di personale qualora si evincano criticità di bilancio che possano degenerare in dissesto finanziario;
 - c. del seguente prospetto riepilogativo dal quale si evince il rapporto tra dotazione teorica ed effettiva dell'ente:

CATEGORIA	POSTI DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO	POSTI VACANTI	TEMPO DETERMINATO
D1	9	9	0	0
C	7	4	3	0
B3	2	0	2	0
B1	7	5	2	0
A	5	2	3	0
TOTALE	30	20	10	0

CONSIDERATE, sul piano finanziario e contabile, le seguenti disposizioni di legge:

- l'Art. 1 comma 557 L. 296/2006 nella parte in cui si evince che: *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a. *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b. *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c. *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*
- l'Art. 1 comma 557 quater L. 296/2006 nella parte in cui si evince che: *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*
- l'art. 76, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e ss.mm. e ii. che dispone che *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;*
- che lo stesso divieto si applica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;

- che l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 come da ultimo modificato con D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, in riferimento alle assunzioni a termine dispone fra l'altro che: *le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;*

DATO ATTO

- che la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è già espressa sull'applicazione dell'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale. La deliberazione n. 25/2014 confermando, peraltro, la lettura letterale delle norme vigenti, afferma che : *“In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuando nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013; in particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale - relativo, come detto, al periodo 2011/2013 - in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalorando ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta;*
- che la CORTE DEI CONTI sezione regionale di controllo per il Veneto (parere 401), nell'adunanza del 23 luglio 2014, ha affermato quanto segue: *“2. Venendo al merito, va rilevato che l'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, ancora, come noto, in fase di conversione in legge, ha modificato la disciplina applicabile alle regioni ed agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno nella materia de qua prevedendo che:*
 - a. negli anni 2014 e 2015 le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*
 - b. nel 2016 e 2017 la facoltà assunzionale è fissata nella misura del 80% e, a decorrere dal 2018, nella misura del 100%;*
 - c. rimangono in vigore le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, L. n. 296/2006, mentre viene abrogato l'articolo 76, comma 7, D.L. n. 112/2008 che regola(va) il rapporto di incidenza tra spesa per il personale e spesa corrente ai fini delle nuove capacità assunzionali degli enti locali;*
 - d. gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti indicati dall'articolo 18, comma 2 bis, D.L. n. 112/2008 (i.e. aziende speciali, istituzioni, società partecipate locali totali o di controllo) “al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.*

3. Il quesito proposto involge in particolare la possibilità di utilizzare i “resti, ovvero sia di riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno precedente” (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 167/2011/PAR). La facoltà era contemplata in via normativa dall'art. 9, comma 11, del D.L. 78/2010, il quale prevedeva espressamente che “qualora per ciascun ente, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità”, nonché dalla costante interpretazione fornita dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell'11 novembre 2010, e in ragione più specificamente della medesima ratio normativa (cfr. Sez. Veneto, 488/2012) dei vincoli afferenti gli Enti non sottoposti al Patto, in applicazione dell'art. 76, comma 7, della legge 133/2008 e s.m.i., il costante indirizzo interpretativo era volto a consentire il cumulo dei resti relativi alla percentuale assunzionale annuale non utilizzata dall'ente sottoposto al Patto di stabilità, con i valori relativi alla percentuale maturata negli anni successivi, al fine di poter ottenere la quota necessaria ad espletare la procedura finalizzata all'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato, rispettando, comunque, i vincoli di spesa ed assunzionali vigenti (cfr. Corte dei Conti sez. Veneto n. 488/2012 e 534/2012; Corte dei Conti sez. Lombardia n. 18/2013; Corte dei Conti, sez. Puglia n. 2/2012; sez. regionale Calabria n.22/2012). Invero, tenuto conto della modifica

DELIBERA DI GIUNTA n.126 del 29-12-2015 COMUNE DI DECIMOPUTZU

introdotta dall'art. 4-ter comma 10 della legge 44/2012 al citato comma 7 dell'art. 76, il calcolo sui resti del personale cessato anteriormente al 2012 doveva essere effettuato con la percentuale del 20%, (percentuale vigente anteriormente alla predetta modifica normativa); mentre per gli anni successivi al 2012 il calcolo dei resti doveva essere effettuato con la percentuale del 40%.

Questa Sezione in particolare si era, di recente, espressa in senso favorevole sulla questione in esame, dapprima con la deliberazione n. 488/2012 e quindi con la delibera 534/2012, circa l'ammissibilità del c.d. "cumulo dei resti" di cui al citato art.9, comma 11, anche per gli enti locali sottoposti al patto. Nella citata delibera n. 488/2012 di questa Sezione veniva affermato in particolare che "per le Sezioni riunite, il comma 562 consente agli enti non soggetti al patto di stabilità interno di effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in sostituzione di quello cessato, non solo nell'anno immediatamente precedente a quello delle assunzioni, ma anche in quelli anteriori a partire dal primo anno di efficacia (2007) della legge 296/2006" e che, pertanto, l'identità di ratio tra le due norme "consente un'interpretazione analoga (ossia non letterale) del riferimento temporale in esse contenuto" (Cfr. anche questa Sezione delibera n. 981/2012/PAR, per gli enti non sottoposti al Patto, deliberazione n. 453/2010/PAR). In virtù di questa interpretazione, maturata in vigenza della previsione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, i c.d. resti, relativi alla percentuale assunzionale annuale, non utilizzata dall'ente in applicazione dell'articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, potevano cumularsi con i valori relativi alla percentuale maturata negli anni successivi, al fine di poter ottenere la quota necessaria ad espletare, nel rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali, la procedura finalizzata all'assunzione di unità di personale a tempo indeterminato.

4. La norma introdotta dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 prevede espressamente che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Ad una prima, sommaria lettura, l'interpretazione offerta dal mero dato testuale conduce a esiti non soddisfacenti, non sembrando consentire più infatti l'utilizzo dei c.d. resti, dal momento che la norma in esame appare espressamente volta, abrogando l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, a regolare in modo assolutamente innovativo i vincoli assunzionali: pervenendo così, tuttavia, ad una inaccettabile e non consentita divaricazione della disciplina vincolistica tra gli enti sottoposti al Patto e quelli non sottoposti al Patto. A questa impostazione, strettamente letterale e formalistica, va preferito, però, un approccio ermeneutico di tipo logico-sostanziale che valorizza l'insegnamento delle Sezioni Riunite sul punto: ciò consente di evitare di approdare a soluzioni irragionevoli o non coerenti con il dato sistemico, ma anzi di esaltare nel contempo l'identità di ratio che permea le rispettive normative vincolistiche per gli enti soggetti al Patto e quelli ad esso non sottoposti.

Se pure la disposizione in esame sembra destinata a regolare unicamente per il futuro tale facoltà ("A decorrere dal 2014..."), con la ulteriore conseguenza che, ai fini del calcolo del 60%, divengono cumulabili, sulla base del dato letterale, le "risorse destinate alle assunzioni" e non già le cessazioni degli anni precedenti, come invece previsto dalla disposizione abrogata, cionondimeno, appare preferibile, ad avviso di questa Sezione, un'interpretazione in chiave sostanziale della nuova norma, che faccia espresso riferimento ai principi interpretativi enunciati dalla deliberazione n. 52/CONTR/2010 delle Sezioni riunite della Corte dei conti: indirizzo che si è formato estendendo la facoltà di utilizzo dei c.d. resti, valevole sulla base del dato testuale solo per gli enti non soggetti al Patto, "pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi" (Corte dei Conti, sezione Regionale Marche, delibera n. 29/2012/PAR del 14/06/2012), anche per gli enti locali sottoposti al patto, (..) sulla base di un'interpretazione della norma in argomento che non è strettamente letterale (..), ma sistematica (questa Sez. n.534/2012 cit.).

Omissis

D'altro canto, "l'impossibilità di reintegrare le cessazioni intervenute in anni precedenti, per effetto dei vincoli imposti (...), intesi nel senso più restrittivo, potrebbe determinare una eccessiva riduzione degli organici, ben al di sotto del fabbisogno necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente. Senza dire che la norma, se diversamente intesa, finirebbe con il discriminare gli enti che, (...) hanno avuto una minore concentrazione di cessazioni (e che rischiano di vedere addirittura azzerata la percentuale) rispetto a quelli che, avendone avuto un numero maggiore, sfrutteranno in pieno la percentuale di turn over" (cfr. questa Sezione delibera n.403/2012). Il Collegio, quindi, conferma i principi contenuti nelle richiamate deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del dl 90/2014, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell'anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti: nel contempo una siffatta possibilità per l'ente locale volta a modulare l'esercizio delle facoltà assunzionali, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione delle amministrazioni in un'ottica di concorso alla riduzione della spesa - ed, in particolare, della valutazione periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni, prevista dall'art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'art. 39, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (questa Sezione, deliberazione n. 390/2012/PRSP) - va riconosciuta unicamente ove l'Ente sia in grado di

DELIBERA DI GIUNTA n.126 del 29-12-2015 COMUNE DI DECIMOPUTZU

garantire la riduzione, da un anno all'altro, della spesa per il personale, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 2/2010/QMIG e n. 3/2010/QMIG).

- dell'interpretazione fornita dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 27/SEZAUT/2014, in cui si afferma quanto segue:

“... la disposizione “a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle risorse “destinate” alle assunzioni...

Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006.

Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%.

Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”.

- della programmazione del fabbisogno del personale triennio 2014/2016 approvato con deliberazione G.C. n. 29 del 25.03.2014 dalla quale si evince la disponibilità, per l'anno 2014, di un posto di Cat. C1 “Istruttore Amministrativo”, per il quale non si è provveduto alla copertura;

RITENUTO dover provvedere alla copertura di tale posto durante il corrente anno;

DATO ATTO che le determinazioni scaturenti dal presente atto assicurano:

- il rispetto del principio di riduzione tendenziale della spesa di personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;
- che l'Ente non verserà nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

ACCERTATO che:

- il rapporto tra spese di personale e spesa corrente è improntato alla graduale riduzione (l'art. 76 c. 7 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i. è stato abrogato dal comma 5 dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014);
- le spese di personale sono state ridotte rispetto al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e quindi con riferimento al triennio 2011/2013 (rif. nuova formulazione dell'art. 1 comma 557 e seguenti della L. 296/2006);
- è stato rispettato il patto di stabilità interno (art. 76 comma 4 DL 112/2008);
- sono stati rispettati i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del D.L. 66/2014;
- è stato approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 D.L.vo 198/2006);

- è stato adottato il Piano della Performance (art. 10 comma 5 D.Lgs. 150/2009);

RITENUTO:

- che il processo decisionale sotteso alla formulazione del Piano delle Assunzioni 2015/2017 deve tener conto delle esigenze del Comune;
- che la molteplicità degli elementi e delle opportunità organizzative da tenere in considerazione in riferimento anche ai limiti di legge e delle riflessioni che si faranno nel prossimo periodo, suggeriscono in questa fase di prevedere le seguenti assunzioni:

ANNO 2015:

N:	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLAGIA ASSUNZIONE	MODALITA' ASSUNZIONE
1	C1	“ Istruttore amministrativo”	Tempo pieno e indeterminato	Mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Qualora la procedura di mobilità volontaria non abbia esito positivo, mediante procedura concorsuale esterna

ANNO 2016:

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

ANNO 2017:

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

RITENUTO in questa fase di fornire al Responsabile del Personale indirizzo nel senso sopra indicato;

DATO ATTO che di quanto sopra verrà fornita idonea informazione ex art. 7 CCNL 01/04/99 alle OO.SS ed RSU ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESA la propria competenza per effetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. a) ed art. 4 comma 1 lett. c) del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della inesistenza di personale in soprannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
2. Di approvare la rideterminazione della dotazione organica del personale come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare il seguente Programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2015/2017:

ANNO 2015:

N:	CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLAGIA ASSUNZIONE	MODALITA' ASSUNZIONE
1	C1	“ Istruttore amministrativo”	Tempo pieno e indeterminato	Mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. Qualora la procedura di mobilità volontaria non abbia esito positivo, mediante procedura concorsuale esterna

ANNO 2016:

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

ANNO 2017:

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni nel periodo di riferimento, a cagione delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria generale e locale, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

DI DARE ATTO:

.che le assunzioni come sopra programmate tengono conto e sono rispettose dei criteri e dei limiti alle assunzioni di personale di cui alla normativa richiamata nella narrativa;

.che i provvedimenti di impegni di spesa e la relativa copertura verranno acquisiti di volta in volta in occasione dell'espletamento delle procedure di assunzione, in piena osservanza delle disposizioni normative vigenti alla loro adozione;

.che la spesa complessiva del personale prevista per gli anni 2015, 2016 e 2017 è contenuta entro il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

.che con la spesa relativa alle assunzioni di cui sopra, la spesa del personale non supera la spesa media del triennio 2011/2013 ed è inferiore a quella del 2009;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria alle RSU ed all'Organo di Revisione;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to COLLU FERRUCCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORELLI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune, all'indirizzo <http://www.comune.decimoputzu.ca.it> (Albo Pretorio on-line) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 30-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORELLI ALBERTO

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MORELLI ALBERTO